

nione nella seduta del 15 febbraio 1949, per quanto concerne l'estinzione anticipata dei mutui in genere, e in quella del 5 marzo 1949 per ciò che riguarda il frazionamento dei mutui ipotecari, la Commissione di finanza, nella seduta dell'11 aprile 1949, ha espresso parere favorevole, in linea di massima, per l'accoglimento delle seguenti richieste avanzate dall'ing. Oberdan Ciammarusti:

a) - consenso all'estinzione anticipata, anche prima del termine contrattuale del 1° luglio 1950, di quote - da determinarsi - del noto mutuo ipotecario di L. 40.000.000 concesso dall'Istituto all'ing. Ciammarusti con contratto 14 giugno 1948 (tasso interesse 9.50%, oltre al diritto di commissione dell'1% "manutantum"; ammortamento in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1948), quote gravanti su alcuni appartamenti delle due palazzine in Roma alla via Bruxelles ipotecate a garanzia di detto mutuo;

b) - frazionamento del residuo mutuo sui restanti appartamenti non liberati dall'ipoteca ed eventuale riconoscimento degli acquirenti degli appartamenti me-